

## STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA  
Dott. Francesca RAPETTI  
Dott. Luca GIACOMETTI  
Dott. Barbara MARINI  
Dott. Micaela MARINI  
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399  
e mail: [segreteria@studiorovida.it](mailto:segreteria@studiorovida.it)



## STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA  
Dott. Pietro GRONDONA  
Dott. Davide FERRANDO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935  
e mail: [studio@studiociddagrondona.com](mailto:studio@studiociddagrondona.com)

16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

**Ai Signori Clienti**

---

Genova, 1 dicembre 2011

### **Circolare n. 36/2011**

**OGGETTO: Contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo IRPEF superiore a 300.000,00 euro - Disposizioni attuative**

### **INDICE**

|   |   |
|---|---|
| <b>1 Premessa</b> .....   | 2 |
| <b>2 Ambito applicativo</b> .....   | 2 |
| 2.1 <i>Redditi soggetti a tassazione separata</i> .....                                 | 2 |
| 2.2 <i>Redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta</i> ..... | 2 |
| <b>3 Determinazione della soglia di 300.000,00 euro</b> .....                           | 2 |
| <b>4 Decorrenza</b> .....   | 3 |
| <b>5 Determinazione e versamento del contributo</b> .....                               | 3 |
| 5.1 <i>Regola generale</i> .....  | 3 |
| 5.2 <i>Redditi di lavoro dipendente e assimilati</i> .....                              | 3 |
| <b>6 Deducibilità del contributo</b> .....  | 4 |



## **1 PREMESSA**

L'art. 2 co. 2 del DL 13.8.2011 n. 138, convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, ha previsto l'applicazione, sui redditi IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui, di un prelievo aggiuntivo del 3%, definito "contributo di solidarietà".

Il contributo di solidarietà, pertanto, si aggiunge all'ordinaria tassazione a titolo di IRPEF e relative addizionali regionale e comunale.

Le disposizioni attuative del contributo di solidarietà del 3% sono state stabilite con il DM 21.11.2011.

## **2 AMBITO APPLICATIVO**

Il contributo di solidarietà si applica sul reddito complessivo IRPEF che eccede i 300.000,00 euro, determinato sommando i redditi di ogni categoria, al lordo degli oneri deducibili.

Il contributo è quindi applicabile sulla sommatoria dei seguenti redditi, tassabili in via ordinaria:

- redditi fondiari (compresa la rendita catastale dell'abitazione principale e relative pertinenze);
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi d'impresa;
- redditi diversi.

### **2.1 REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA**

Il contributo di solidarietà del 3% non si applica sui redditi soggetti a tassazione separata (es. TFR, trattamento di fine mandato degli amministratori, indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, emolumenti arretrati).

### **2.2 REDDITI SOGGETTI A IMPOSTA SOSTITUTIVA O A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA**

Il contributo di solidarietà non è inoltre applicabile sui redditi soggetti a:

- imposta sostitutiva (es. canoni di locazione rientranti nel regime della "cedolare secca sugli affitti", plusvalenze su partecipazioni "non qualificate");
- ritenuta a titolo d'imposta (es. interessi, dividendi su partecipazioni "non qualificate").

## **3 DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI 300.000,00 EURO**

Il contributo di solidarietà del 3% si applica alla quota di reddito complessivo IRPEF che eccede l'importo di 300.000,00 euro lordi annui.



Ai fini della verifica del superamento della suddetta soglia di 300.000,00 euro, devono essere ricompresi anche i redditi per i quali sono stati introdotti altri particolari "prelievi straordinari".

Si tratta, nello specifico:

- dei redditi di lavoro dipendente del settore pubblico, per i quali è prevista, a decorrere dall'1.1.2011 e sino al 31.12.2013, una riduzione:
  - del 5%, per la parte eccedente 90.000,00 euro lordi annui e fino a 150.000,00 euro lordi annui;
  - del 10%, per la parte eccedente 150.000,00 euro lordi annui;
- dei trattamenti pensionistici, per i quali è prevista, a decorrere dall'1.8.2011 e sino al 31.12.2014, l'applicazione di un contributo di perequazione:
  - del 5%, per la parte eccedente l'importo complessivo di 90.000,00 euro lordi annui e fino a 150.000,00 euro lordi annui;
  - del 10%, per la parte eccedente l'importo complessivo di 150.000,00 euro lordi annui.

I suddetti redditi (al lordo della prevista riduzione o del contributo di perequazione), quindi, rilevano al fine della verifica del limite di 300.000,00 euro, ma non sono assoggettati all'ulteriore contributo di solidarietà del 3%.

#### **Bonus e stock option del settore finanziario soggetti all'addizionale del 10%**

Nessuna esclusione dal contributo di solidarietà del 3% è invece prevista per i compensi a titolo di *bonus* e *stock option* dei dirigenti e amministratori del settore finanziario, soggetti all'addizionale del 10%.

## **4 DECORRENZA**

Il contributo di solidarietà del 3% si applica **dall'1.1.2011 al 31.12.2013**.

Nel caso in cui, alla fine del 2013, non venisse raggiunto il pareggio di bilancio dello Stato, l'applicazione del contributo di solidarietà potrà essere prorogata anche per gli anni successivi, fino al raggiungimento del predetto pareggio.

## **5 DETERMINAZIONE E VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO**

### **5.1 REGOLA GENERALE**

Come regola generale, il contributo di solidarietà del 3% è:

- determinato in sede di dichiarazione dei redditi;
- versato in unica soluzione, unitamente al saldo dell'IRPEF (non sono quindi previsti versamenti in acconto).

### **5.2 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, il contributo di solidarietà del 3% è invece determinato:

- dai datori di lavoro sostituiti d'imposta;
- all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.



Il relativo importo è:

- trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno;
- versato nei termini e secondo le modalità ordinarie previste per il versamento delle ritenute.

***Indicazione nel modello CUD***

L'importo trattenuto dal sostituto d'imposta a titolo di contributo di solidarietà del 3% è indicato nel modello CUD.

**6 DEDUCIBILITÀ DEL CONTRIBUTO**

Il contributo di solidarietà del 3% è deducibile dal reddito complessivo IRPEF prodotto nello stesso periodo d'imposta cui si riferisce.

In pratica, si segue un **criterio di competenza**, derogando al generale principio di cassa.

Ad esempio, il contributo di solidarietà dovuto in relazione al reddito complessivo IRPEF del 2011, dichiarato nel modello UNICO 2012 PF, sarà deducibile da tale reddito complessivo, anche se versato nel 2012.

Il contributo di solidarietà viene quindi parzialmente "recuperato" (nella misura di circa il 45%), mediante un minor versamento di IRPEF e relative addizionali.

***Redditi di lavoro dipendente e assimilati***

Ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati oggetto delle operazioni di conguaglio di fine anno, il datore di lavoro sostituto d'imposta riconosce la deduzione dell'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà del 3%.

Studio Rovidà – Studio Cidda Grondona